

LACAVA, *presidente della Commissione*. Permetta. Taluno dei membri della Commissione non ha compreso se l'articolo 16 sia stato approvato integralmente o con la soppressione proposta dall'onorevole Saporito. Pregherei l'onorevole presidente di chiarire questo punto.

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole Saporito, dopo le dichiarazioni fattegli dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, ha ritirato la sua proposta per la soppressione del penultimo comma, l'articolo 16 è stato votato nella sua integrità.

LACAVA, *presidente della Commissione*. Ecco soddisfatto l'onorevole Bertetti! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prima di entrare in questo argomento dell'arbitrato fra il personale e l'amministrazione ferroviaria di Stato, argomento che potrebbe portare molto in lungo, perchè assai discordi sono i pareri intorno alla natura di questo arbitrato ed alla forma che dovrebbe assumere per essere efficace e soddisfacente, credo che sarebbe prudente consiglio rimettere questa grave questione alla legge definitiva. (*Bene! — Vive approvazioni*).

Così la discussione si abbrevierebbe, e noi arriveremmo più presto in porto. Perchè l'importante è di avere una legge la quale ci dia in mano le ferrovie, salvo poi a deliberare come le dovremo governare.

LACAVA, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *presidente della Commissione*. Per le ragioni dette testè dall'onorevole presidente del Consiglio, la Commissione non ha alcuna difficoltà di rimandare alla legge definitiva la questione dell'arbitrato obbligatorio. Se la Commissione l'ha inclusa in questo disegno di legge, è perchè desiderava di affermarne il principio; ma essa consente che sia rimandata al disegno di legge definitivo. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Cabrini ha facoltà di parlare su questo articolo.

CABRINI. Io avevo presentato, anche a nome dei miei colleghi, un ordine del giorno che doveva chiudere la discussione generale e che poi trasportammo all'articolo 16 *bis* in forma di emendamento; nel quale emendamento avevamo fissato questo pensiero, che noi, mentre siamo favorevoli al prin-

cipio dell'arbitrato, in quanto che vediamo in quest'istituto uno dei mezzi, non per sopprimere, ma per inutilizzare l'uso dello sciopero, viceversa non crediamo affatto che nella strettezza del tempo sia possibile una deliberazione la quale rappresenti ed esprima una preparazione che assolutamente manca nella Camera ed anche negli elementi allegati alla relazione stessa.

Io quindi credo che, per la bontà stessa del principio, non dobbiamo comprometterlo, e ci associamo alla deliberazione colla quale la questione si rinvia ad altro disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio ha facoltà di parlare.

ALESSIO. Io ho svolto lo stesso concetto favorevole all'arbitrato obbligatorio, di cui all'articolo 16, nel quale era proposto che le vertenze che all'arbitrato obbligatorio si dovevano deferire fossero vertenze collettive, con la proposta che avevo fatto del riconoscimento giuridico delle associazioni e delle leghe ferroviarie, perchè su questa parte mi pareva logico che si dovesse discutere la materia dell'arbitrato; ma, dal momento che Governo e Commissione dichiarano di rimandare questa questione al disegno di legge definitivo, e sembra, se mal non mi appongo, che nè il Governo, nè la Commissione abbiano antipatia per il concetto dell'arbitrato, io per parte mia ritiro l'emendamento all'articolo 16.

PRESIDENTE. Per non far perder tempo, osservo che quando è ritirato un articolo cadono tutte le proposte ad esso relative.

Dunque ella, onorevole Alessio, non insiste sul suo articolo aggiuntivo?

ALESSIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Dunque l'articolo 16 *bis* s'intende rimandato.

Art. 17.

« Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, di cui al precedente articolo, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.

Rimangono in vigore le disposizioni disciplinari e le relative garanzie contenute nei regolamenti allegati al decreto reale 4 agosto 1902, n. 379, emanato in esecuzione della legge 7 luglio 1902, n. 291.

Coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio